

*Sulle associazioni agrarie*

Un'associazione agraria, che risulti costituita a profitto non degli abitanti di un comune o di una sua frazione, ma di determinate persone o nuclei familiari, e che gestisca beni di proprietà esclusiva degli associati (nella specie: partecipazione agraria di Cento), non può essere equiparata alle università agrarie delle province dell'ex stato pontificio, né quindi qualificata come ente pubblico, e si sottrae altresì alla disciplina della l. 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici; ne consegue che l'impugnazione delle deliberazioni di detta associazione esula dalla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. Cass., 14-05-1987, n. 4443, in Rep. Fo. It., 1987, n. 19

Le associazioni agrarie regolate dalla l. 4 agosto 1894, n. 397 sul riordinamento dei domini collettivi delle province dell'ex stato pontificio come l'università agraria di Guadagnolo, hanno natura di enti pubblici non economici, svolgendo attività rivolta alla cura di interessi generali senza connotati imprenditoriali ed in stretto collegamento con le strutture municipali; ne consegue il carattere pubblicistico del rapporto d'impiego del personale di dette associazioni e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti. Cass., 09-11-1985, n. 5474, in Rep. Fo. It., 1987, "usi civici" n. 20, pubbl. Nuovo dir. agr., 1986, 507